

QUESITI

LAURA BARTOLI

Tendenze recenti sulle impugnazioni della parte civile: tra garbugli giurisprudenziali e prospettive di riforma

Dopo una breve ricostruzione storica, il saggio esamina il sistema delle impugnazioni ordinarie «ai soli effetti civili» cercando di ricostruirne oggetto e regole alla luce della recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Recent developments on the appellate remedies by the civil party: between (messy) case law and reforms

After a quick historical background, the essay examines the system of appellate remedies «for civil interest only», trying to identify their object and regulation considering the recent decisions by the Constitutional court and by the Court of cassation.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Cenni storici. - 3. Il codice del 1988. - 4. Oggetto e forme dell'appello a soli fini civili. - 5. *Segue*. Il rapporto con la presunzione d'innocenza. - 6. L'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. - 7. Ricorso per cassazione: il nodo dell'annullamento con rinvio. - 8. *Segue*. Una problematica soluzione. - 9. Prospettive e conclusioni.

1. *Introduzione*. Esistono luoghi, secondo la mitologia irlandese¹, dove la distanza tra il nostro mondo e l'altro si riduce fino a svanire: sono gli "spazi sottili", in cui le maglie della realtà si fanno talmente larghe da far incontrare e comunicare due dimensioni normalmente parallele. Proprio per questo, però, restano sfuggenti, incapaci di rispondere perfettamente alle logiche di un solo sistema.

L'immagine, con le dovute proporzioni, si presta bene a inquadrare il fascino e le difficoltà suscitate dall'esercizio dell'azione civile nel processo penale: la sua stessa presenza getta un ponte tra l'essere e l'avere²; tra il pubblico interesse alla repressione dei reati e quello privato alla tutela dei propri diritti; tra due sistemi processuali tradizionalmente separati da «una specie di insociovolezza dottrinale»³.

La natura spuria della parte civile ha dato (e continua a dare) vita a discussioni accese: periodicamente ci si è chiesti se valga la pena appesantire il processo

¹ V. NÍ DOCHARTAIGH, *Thin places*, Edimburgo, 2021.

² L'espressione è di CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, 53.

³ CALAMANDREI, *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio* (1927), in *Opere giuridiche*, vol. I, Roma, 2019, 145.

penale per soddisfare una domanda risarcitoria; se non sia in fondo meglio lasciare l'azione di danno al giudice dei diritti e sviluppare un rito penale coerente, scevro di quelle interferenze che ammettere l'azione civile comporta⁴. Nonostante ciò, l'istituto ha sempre avuto cittadinanza nel processo penale italiano. La scelta è stata confermata ad ogni cambio di codice, compreso quello del 1988: il legame tra il reato e la pretesa patrimoniale è apparso troppo forte per spezzare necessariamente in due l'accertamento. La concentrazione, infatti, ha i suoi vantaggi: il sistema giudiziario potrebbe risparmiare risorse decidendo di due azioni in un processo solo; il danneggiato potrebbe avvalersi dei più affilati strumenti del pubblico ministero e non sarebbe costretto a intentare una causa autonoma; l'imputato, protetto dalla presunzione d'innocenza, potrebbe difendersi in una sede unica anziché vedersi assediato su più fronti.

Non è detto però che i potenziali benefici si traducano sempre in realtà. Costituendosi come vera e propria parte, il danneggiato conquista il diritto di sollecitare un controllo sulla sentenza che non lo soddisfa⁵; potrà dunque impugnare il provvedimento, benché «per i soli effetti civili». Se nessun altro mettesse in discussione i capi penali, questi diventerebbero irrevocabili ed esecutivi, come precisa l'art. 573 comma 2 c.p.p.; la questione relativa al reato sarebbe esaurita, ma il processo andrebbe avanti esclusivamente per verificare la fondatezza della domanda risarcitoria.

L'impianto del 1988, sul punto, non è mai stato decisamente rivisto: è una delle rare parti del codice finora rimasta quasi indenne da dichiarazioni d'illegittimità costituzionale, demolizioni, controriforme. Eppure, negli ultimi anni, anche questo settore appare in notevole movimento: pur non direttamente investito da interventi legislativi, ha fortemente risentito di ciò che gli è accaduto attorno. La riforma dell'appello, le continue spinte della Corte europea dei diritti dell'uomo e una chiara, crescente insofferenza degli interpreti hanno portato a una serie di incomprensioni, bisticci e, infine, importanti chiarimenti giurisprudenziali su oggetto e regole di quello che si va delineando come un giudizio "sottile", né tutto civile, né tutto penale⁶.

⁴ Per un dialogo recente v. SANTORIELLO, GAITO, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in *questa Rivista*, 2013, 391 ss.

⁵ Sul rapporto tra la nozione di parte e la decisione v. DOMINIONI, *Le parti nel processo penale*, Milano, 1985, 12 s.

⁶ Il saggio si limiterà a tali problemi; per i molti altri che sorgono si rinvia a: ALGERI, *L'impugnazione della parte civile*, Padova, 2014; CHILIBERTI, *L'azione civile nel processo penale*, 3^a ed. a cura di Brusco, Milano, 2017, in particolare 671 ss.; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011; LAVARINI, *La costituzione di parte civile, un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un*

Le questioni che affronteremo, val la pena anticiparlo, sono intricate: per comprenderle appieno, sarà necessario fare un passo indietro e ripercorrere, pur in rapide falcate, la storia delle disposizioni che ci interessano. Osserveremo poi più da vicino il sistema delle impugnazioni della parte civile nel codice del 1988 e analizzeremo i principali punti di crisi che la giurisprudenza ha messo in evidenza. Getteremo infine uno sguardo ai lavori di riforma attualmente in corso, che lasciano presagire una profonda revisione del rapporto tra la decisione penale e il suo controllo «per i soli effetti civili».

2. *Cenni storici.* L'esercizio dell'azione civile nel processo penale, come dicevamo, è una costante della storia legislativa italiana; il danneggiato si è sempre potuto costituire come parte, con effetti tutto sommato stabili nel tempo: alla domanda di pena del pubblico ministero si aggiunge quella di ristoro del danneggiato.

Le impugnazioni, invece, hanno assunto lineamenti sempre diversi: in parte, i mezzi di critica a disposizione della parte civile sono cambiati per adeguarsi alla struttura del processo, ma c'è anche altro. L'assetto di quegli strumenti, infatti, restituisce un'immagine particolarmente vivida sia del ruolo che l'ordinamento assegna al privato in quel dato momento storico, sia degli equilibri immaginati dal legislatore tra interesse pubblico e tutela del danneggiato. Il codice del 1865, per esempio, ricalcava il modello francese nel concepire la parte civile come una sorta di accusatore in seconda⁷, cui si demandava il compito di rimediare alle inerzie e agli sbagli del pubblico ministero. Il profilo emerge non tanto dalla disciplina dell'atto di costituzione, quanto, per l'appunto, da quella dei rimedi impugnatori: la parte civile poteva opporsi alle ordinanze istruttorie di non luogo a procedere, innescando il controllo della sezione d'accusa (artt. 260 ss. c.p.p. 1865)⁸; al privato, in quella sede, era così

fondamentale strumento di tutela della vittima?, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 119 ss.; ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2001.

⁷ È appena il caso di ricordare come l'intero codice italiano del 1865 risentisse profondamente del modello transalpino diffuso in Europa dalle campagne napoleoniche. Per un sintetico e documentato panorama, v. DI BITONTO, *Il codice di procedura penale del 1865: modello e ideologie*, in *Quaderni degli annali della facoltà giuridica di Camerino*, 2016, 2, 205 ss.

⁸ In termini assai critici, descrivono la facoltà come una vera e propria possibilità di prosecuzione dell'azione penale BORSANI-CASORATI, *Codice di procedura penale italiano commentato*, vol. III, Milano, 1878, 230 s.: «è discutibile se convenga, per un interesse meramente privato e pecuniario, accordare a chi non ha né l'indipendenza né l'imparzialità del magistrato la grave podestà di proseguire l'esercizio dell'azione penale, che l'autorità giudiziaria dichiara destituita di fondamento, e che tale riconosce pure il pubblico ministero mediante il suo silenzio e la sua acquiescenza».

La promiscuità, probabilmente, era ancora una volta conseguenza dell'influsso francese, che riconosce-

riconosciuta una facoltà «solo indirettamente collegata» al risarcimento sperato⁹. La critica delle sentenze non era altrettanto larga: non avrebbe potuto intaccare i capi penali, ma si estendeva comunque tanto ai provvedimenti di condanna quanto a quelli di assoluzione «pel solo interesse civile» (art. 645 c.p.p. 1865).

Il sistema, però, venne duramente criticato. Da un lato, fu giudicato immaturo, incapace di distinguere con sicurezza tra le due diverse azioni - civile e penale - che sorgono dallo stesso fatto storico; l'affermarsi del positivismo giuridico e, quindi, dell'esigenza di rifondare il sistema su basi "scientifiche" crearono un ambiente ostile a commistioni simili. D'altro canto, sullo sfondo, si stava affermando un'ideologia del tutto incompatibile con un'eventuale «opera sussidiaria della parte lesa»¹⁰. La scuola positiva andava rivendicando la tutela della società in generale, e del danneggiato dal reato in particolare, come principali scopi dello stato¹¹, l'unità politica nella quale i diversi interessi avrebbero dovuto trovare una sintesi. Secondo la nuova prospettiva, non era più il singolo che, facendo valere le sue pretese, contribuiva a vegliare sul buon esercizio dell'autorità; al contrario: il compito di riaffermare l'ordine spettava esclusivamente al pubblico potere; gl'interessi del privato sarebbero stati protetti in quanto allineati al bene della società e dello stato.

Quelle evoluzioni, scientifiche e culturali, trovarono espressione normativa nel codice del 1930. La dimensione civilistica, a quel punto, fu programmaticamente distinta da quella penale; a quest'ultima venne consegnata una supremazia assoluta.

Di conseguenza, gli incentivi a far confluire la domanda sul danno e la domanda sulla pena in un unico processo erano fortissimi¹², ma il profilo normativo della parte civile ne rendeva evidente l'estraneità a quel contesto¹³. Per cominciare, se ne enunciava l'accessorietà, facendo divieto al giudice di pro-

va all'offeso un potere analogo: v. PIN, *Le centenaire de l'arrêt Laurent-Attalain*, in *Recueil Dalloz*, 2007, 1025; per una descrizione del diritto vigente, che tuttora reca traccia di quell'impostazione, v. GUINCHARD, BUISSON, *Procédure pénale*, XIII^e ed., Parigi, 2020, 927.

⁹ SIRACUSANO, *Azione civile e giudizi d'impugnazione*, in *Azione civile e processo penale*, Milano, 1971, 48.

¹⁰ LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, Firenze, 1908, 138.

¹¹ Per un esempio significativo di questa tendenza, v. GAROFALO, *Riparazione alle vittime del reato*, Torino 1887, VII ss., 1.

¹² Il processo civile eventualmente instaurato sarebbe stato sospeso in attesa del giudizio penale (art. 24 comma 2 c.p.p. 1930); se l'imputato fosse stato assolto, inoltre, il danneggiato non avrebbe più potuto proporre, proseguire o riproporre l'azione civile in sede propria (art. 25 c.p.p. 1930).

¹³ Secondo una riuscita espressione di PISANI, *Unione o separazione dei giudizi: prospettive de iure condendo*, in *Azione civile e processo penale*, cit., 122, la disciplina sarebbe stata redatta dando più peso all'aggettivo "civile" che non al sostantivo "parte".

nunciarsi sulla domanda risarcitoria quando la vicenda si fosse chiusa con una sentenza di proscioglimento (art. 23 c.p.p. 1930). Il regime delle impugnazioni, in più, era particolarmente rigido: se l'imputato fosse stato assolto, la parte civile non avrebbe avuto alcun mezzo per sollecitare un ulteriore controllo (art. 195 c.p.p. 1930)¹⁴; avrebbe dovuto subire passivamente il rigidissimo vincolo del giudicato senza poterlo contrastare. Se l'imputato fosse stato condannato, invece, la parte civile avrebbe potuto criticare le disposizioni relative alla sua domanda di risarcimento sia per mezzo dell'appello che del ricorso per cassazione (art. 202 c.p.p. 1930).

Nel secondo dopoguerra, tramontato il pensiero statolatrico ed entrata in vigore la Costituzione, la struttura normativa parve inadeguata: con una mano, quasi costringeva il danneggiato a partecipare al processo penale esercitandovi l'azione di danno, ma con l'altra non gli consentiva di coltivarla appieno, ponendo grossi ostacoli al riesame delle sue ragioni¹⁵. Dal canto suo, l'art. 111 Cost. spalancava la strada al ricorso per cassazione contro ogni sentenza, indipendentemente dal suo contenuto: la Corte costituzionale dichiarò quindi l'illegittimità degli artt. 23 e 195 c.p.p. 1930 «nella parte in cui [ponevano] limiti a che la parte civile [potesse] proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che [concernevano] i suoi interessi civili». Segnatamente, egli avrebbe potuto ricorrere contro la decisione «sia di primo che di secondo grado che [avesse] prosciolto l'imputato»¹⁶.

L'ipotesi così stabilita era sconosciuta al codice; furono quindi le sezioni unite della Corte di cassazione a precisarne lo statuto, affermando in particolare l'applicabilità dell'art. 541 c.p.p. 1930. La norma prevedeva che, annullate le sole disposizioni o i capi concernenti l'azione civile, la cassazione dovesse rinviare la causa al giudice civile competente in grado d'appello.

È, questo, un momento chiave della storia che andiamo per sommi capi raccontando, gravido di conseguenze, problemi, complicazioni che, lo vedremo, arrivano fino ai giorni nostri. L'art. 541 era stato scritto in un contesto nel quale la parte civile poteva impugnare solo le condanne ed era confezionato su misura per gestire le doglianze mosse contro tali decisioni: dal momento che il diritto al risarcimento, in queste ipotesi, è già stato acclarato in via definitiva, al giudice civile sarebbe toccata una rettifica quanto all'ammontare del

¹⁴ La parte civile era legittimata ad impugnare solo le sentenze in cui fosse stata a sua volta condannata alle spese o al risarcimento dei danni nei confronti dell'imputato assolto.

¹⁵ Sul tema v. per tutti GREVI, *Limiti al potere d'impugnazione della parte civile e problemi di legittimità costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1969, 508 ss.

¹⁶ Corte cost., 22 gennaio 1970, n. 1, in *www.giurcost.org* da cui proviene anche la citazione precedente; completò il sistema Corte cost., 12 febbraio 1972, n. 29.

danno. L'estensione del meccanismo all'impugnazione dei proscioglimenti ne alterava profondamente il significato: l'accoglimento del ricorso della parte civile avrebbe provocato il trasferimento della causa «nella sua sede naturale», mentre i capi penali della sentenza sarebbero comunque passati in giudicato. Stando alla Corte di cassazione, una volta esaurito il controllo di legalità sollecitato dalla parte civile, «anche il rapporto processuale civile inserito nel processo penale [avrebbe dovuto] ritenersi, in ogni caso, definitivamente chiuso»¹⁷. L'obiettivo del ricorso sarebbe stato quello di «elidere l'effetto preclusivo» stabilito dall'art. 25 c.p.p. 1930¹⁸ e una volta raggiunto lo scopo, secondo la pronuncia, non ci sarebbe più stata ragione di investire la giurisdizione penale di una domanda di danno.

3. *Il codice del 1988.* Mentre la Corte costituzionale iniziava ad allargare il sistema, si lavorava con fervore a nuove soluzioni normative: l'ampliamento dei poteri d'impugnazione della parte civile era largamente avvertito come indifferibile e necessario, tanto da dover rientrare «nell'ordine logico e naturale delle cose»¹⁹. Le proposte, però, differivano tra loro in obiettivi e stile. Una tesi, per esempio, suggeriva di lasciare che degl'interessi civili si occupasse il giudice dei diritti: se l'imputato e il pubblico ministero avessero prestato acquiescenza ai capi penali, si sarebbe potuto «pensare, se mai, al “trasferimento del rapporto processuale civile” davanti al giudice naturale, cioè quello civile»²⁰.

Altri sostenevano l'esatto opposto: all'impugnazione della parte civile si sarebbe dovuto dare il potere di «investire in pieno il capo concernente l'imputazione, assumendo pertanto la stessa efficacia dell'impugnazione del pubblico ministero»²¹.

¹⁷ Cass., Sez. un., 30 novembre 1974, n. 306 in *Cass. pen.*, 1975, 618 ss., con nota di GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del «capo penale» e competenza del giudice di «rinvio»*.

¹⁸ CORDERO, *Procedura penale*, 8^a ed., Milano, 1985, 532 ss. e 557 ss.

¹⁹ V. GREVI, *Intervento*, in *Azione civile e processo penale*, cit., 216. L'opinione non era del tutto unanime: poche, ma autorevoli voci propendevano per la separazione netta tra il giudizio civile e quello penale, che avrebbe portato all'eliminazione della parte civile: V. ANDRIOLI, *Unione o separazione dei giudizi: prospettive de iure condendo*, in *Azione civile e processo penale*, cit., 98 ss.; CARNELUTTI, *Verso la riforma del processo penale*, Napoli, 1963, 5 ss.; A. MALINVERNI, *Intervento*, in *Azione civile e processo penale*, cit., 148 ss.

²⁰ GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile*, cit., 631 s.; ID., *I poteri di impugnazione della parte civile tra gli insegnamenti delle Sezioni unite e la legge-delega di riforma del processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 764.

²¹ LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, 9^a ed., Napoli, 1975, 625.

La corrente più numerosa si collocava su una posizione intermedia e più conservatrice, che proponeva un aggiornamento dell'esistente. Alla parte civile sarebbero dovuti spettare tutti i mezzi d'impugnazione concessi all'imputato e al pubblico ministero, cioè appello e ricorso per cassazione; il soggetto avrebbe potuto difendersi esaurientemente in sede penale contro i provvedimenti pronunciati nei suoi confronti²² e si sarebbe realizzata una piena parità tra parti quanto alla legittimazione ad impugnare. Gli scopi della critica, però, avrebbero dovuto rimanere ben distinti: la parte civile avrebbe potuto invocare il controllo della decisione solo riguardo a ciò che la concerneva, cioè gli effetti civili della sentenza penale.

Conscio del dibattito, il legislatore del 1988 s'è mosso lungo due direttrici in parziale contrasto tra loro²³. Da un lato, ha svincolato il giudizio civile da quello penale, mettendo a disposizione dell'interessato una strada nuova, autonoma e percorribile: il processo civile non sarebbe più stato sospeso di diritto, né la decisione penale avrebbe pesato su di esso come un macigno, anzi: l'ordinamento avrebbe offerto «“ponti d'oro” al danneggiato che [avesse deciso] di agire nella sede propria»²⁴.

Dall'altro, si è dato comunque ascolto ai critici del codice del 1930, ampliando i poteri di critica della parte civile anche all'interno del settore penale. I capi penali sono rimasti saldamente fuori dalla sua portata: tutt'al più, essa può sollecitare il pubblico ministero affinché proponga impugnazione (art. 572 c.p.p.). Per quanto riguarda gli interessi civili, invece, l'assetto previgente è stato ripreso e allargato, così da renderlo più comprensivo.

Innanzitutto, si è stabilito che il controllo sulla sentenza spetta al giudice penale, anche quando l'unico profilo da ridiscutere è quello inerente al risarcimento. L'art. 576 c.p.p. individua i provvedimenti che la parte civile può autonomamente sottoporre a critica: si tratta dei capi delle sentenze di condanna che riguardano l'azione civile o delle sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato, che possono essere ridiscusse «ai soli effetti della responsabilità civile». Nel testo originario, l'art. 576

²² PISANI, *op. cit.*, 121 s.; SIRACUSANO, *op. cit.*, 56 s.

²³ Per un più ampio e generalizzato commento su tale discrasia v. AMODIO, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in AMODIO, DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, 433 ss.

²⁴ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, 1. Di aperto «sfavore» per l'esercizio dell'azione civile in sede penale parla SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, 27. Per un'approfondita disamina dei rapporti tra i due sistemi, v. VICOLI, *L'efficacia extrapenale del giudicato*, in CAPRIOLI, VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2011, 117 ss.

c.p.p. identificava i mezzi d'impugnazione, che sarebbero stati gli stessi concessi al pubblico ministero: le decisioni potevano quindi essere sottoposte tanto ad appello – che nel sistema del 1930 era ammesso contro le sole sentenze di condanna – quanto a ricorso per cassazione. La l. 46 del 2006 ha eliminato il parallelismo con la pubblica accusa e, ad avviso di molti, la modifica avrebbe dovuto sbarrare le porte dell'appello contro la sentenza di proscioglimento²⁵; la Corte di cassazione, però, ha prontamente neutralizzato la variazione sulla base di una lettura costituzionalmente orientata: «una volta ammessa per il danneggiato “la possibilità di diventare parte civile, pur nel contesto di scelte che, in un modo o nell'altro, possono ritornargli a svantaggio”, appare irragionevole precludergli radicalmente la possibilità di appello con possibili effetti pregiudizievoli per la sua pretesa di risarcimento danni da reato»²⁶. Nonostante la differenza testuale, l'impianto del “nuovo” codice non ne è uscito compromesso.

Per completare il quadro, manca una norma, la più discussa. Nel disciplinare il giudizio di cassazione ai soli fini civili, il legislatore del 1988 ha sostanzialmente riproposto il dettato del vecchio art. 541 c.p.p. 1930²⁷: l'art. 622 c.p.p. stabilisce infatti che «fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello». Il trapianto, però, è avvenuto senza tenere presente la storia della disposizione. Come abbiamo accennato, in origine essa era rivolta soltanto alle sentenze di condanna; il trasferimento della causa era limitato alla rideterminazione dell'ammontare del risarcimento – incombente che poteva essere affidato al giudice civile senza troppi traumi. La coerenza del circuito era andata in frantumi con le dichiarazioni d'illegittimità

²⁵ Una eco di questa opinione si trova in CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1098: «nell'art. 576 nuovo testo (riformulato dall'art. 6 l. 20 febbraio 2006 n. 46) i proscioglimenti sono impugnabili solo in cassazione». Per una compiuta ricostruzione della controversia, con abbondanza di riferimenti dottrinali, v. ALGERI, *L'impugnazione della parte civile*, Padova, 2014, 35 ss.; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., 130 ss.; ROSSI, *I poteri d'impugnazione della parte civile*, in *questa Rivista*, 14 febbraio 2018, 3 ss.

²⁶ Cass., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, in *Cass. pen.*, 2007, 4451 ss., con commento di GIOACCHINO, *Nel labirinto della “Pecorella” l'esile filo d'Arianna delle Sezioni unite*. Poco prima, anche la Corte costituzionale aveva accennato alla stessa soluzione: Corte cost., ord. 6 febbraio 2006, n. 32.

²⁷ Il dato emerge dalla stessa relazione al codice di procedura penale: il nuovo testo «detta disposizioni analoghe a quelle dell'attuale art. 541, aggiungendo il caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato»: *Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale*, n. 2, 24 ottobre 1988, 136.

costituzionale degli anni '70; anziché proporre una soluzione nuova e meditata in tutti i suoi risvolti, «i codificatori [...] hanno trasfuso una massima avulsa dal sistema; e siccome le ruote della procedura girano da sole, dal “pastiche” nascono dei paradossi»²⁸: avremo modo di occuparcene.

Se tale disposizione sconta una specie di “peccato originale”, anche la disciplina dell'appello «ai soli fini civili» è stata recentemente riesaminata: gioverà partire da lì, passando in rassegna tanto i dubbi quanto le soluzioni offerte dalla giurisprudenza.

4. *Oggetto e forme dell'appello a soli fini civili.* L'art. 573 c.p.p. non sembra lasciare margini d'interpretazione; il primo comma, infatti, recita: «l'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale». Nella relazione al codice di procedura penale, l'opzione veniva descritta come una mossa obbligata: il mantenimento di quelle regole, ad avviso del legislatore, era imposto dalla scelta di assegnare la cognizione al magistrato penale²⁹; anche se la decisione sul reato è ormai definitiva, il giudizio deve andare avanti nella sede e, dunque, nelle forme che il danneggiato aveva preferito al momento dell'esercizio dell'azione.

L'idea, a dire il vero, non era del tutto incontrastata: la giurisprudenza – anche quella costituzionale – s'era alle volte collocata su posizioni meno nette, stando alle quali l'azione civile avrebbe potuto cambiare orizzonte, ma non certo natura; perciò, essa non avrebbe potuto perdere «né le sue caratteristiche sostanziali, quale ad esempio la disponibilità, né quelle attinenti alla sfera processuale che le è propria, quali il principio della domanda, il limite del *petitum* e il suo stesso sistema probatorio»³⁰. Anche qualche autore, più prudentemente, ammetteva che i principi del processo civile potessero integrare il dettato del codice di procedura penale, alle volte troppo scarno³¹. La risolutezza dell'art. 573 c.p.p. è stata criticata con argomenti simili: quando l'azione

²⁸ CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 2012, 1166.

²⁹ *Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale*, cit., 127.

³⁰ Corte cost., 27 febbraio 1974, n. 40. Per una rassegna della giurisprudenza ordinaria v. GHIARA, *Sull'applicabilità delle norme processuali civili all'azione civile esercitata in sede penale e sull'interesse dell'imputato ad impugnare il capo della sentenza che abbia erroneamente disposto la provvisoria esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria sui danni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, 329 ss.

³¹ Per esempio, riguardo alla figura del responsabile civile: CONSO, voce *Capacità processuale penale*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, 160 s., che pure mostra qualche preoccupazione per le interferenze tra sistemi perché potrebbero velocemente diventare più caotiche che utili: v. in particolare le note n. 107 e 125; LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1961, 491.

civile è l'unica ad essere trattata, «un'apertura alle regole civili [non sarebbe stata] da escludere *a priori*»³².

Per spiegare la fermezza del legislatore, sono stati avanzati diversi argomenti: innanzi tutto, la conservazione delle forme penali garantirebbe alla parte civile una certa stabilità. Una volta instaurato il rapporto secondo quelle regole, essa avrebbe una «legittima aspettativa» a vederle applicate fino in fondo; sarebbe ingiusto costringerla a «un radicale mutamento» per difendersi da una decisione che ritiene sbagliata³³. L'argomento non appare del tutto persuasivo: la parte civile, scegliendo di agire in sede penale, è consapevole di entrare in un contesto dove la sua pretesa è in qualche misura periferica, scientemente subordinata alle esigenze dell'accertamento penale. Se l'ordinamento forzasse un cambio di passo – come accade nell'art. 622 c.p.p. – la parte civile non potrebbe dolersene: sa fin dall'inizio di poter subire ogni conseguenza prevista dalle norme processual-penali e, se le avesse ritenute ingenerose, avrebbe potuto esercitare l'azione civile in sede propria³⁴.

Una seconda tesi insiste con maggior profitto sui fini dell'istituto: se s'intende garantire un controllo sul provvedimento emesso dal giudice di grado inferiore, l'organo chiamato a svolgerlo non può che applicare lo stesso metro di giudizio al medesimo oggetto; se le regole e la materia del contendere cambiassero nel passaggio di grado, di quella funzione di verifica resterebbe ben poco³⁵. La stessa Corte costituzionale ha recentemente ribadito che «il giudice dell'impugnazione, lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coesistente dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale

³² TOMMASEO, *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, in *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale. Atti del convegno di studio di Trento, 18 e 19 giugno 1993*, Milano, 1995, 10.

³³ I passi provengono da LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., 129. Della stessa opinione, D'ALESSANDRO, *Cordero e il lapsus normativo di cui all'art. 622 c.p.p.*, in www.lalegislazionepenale.eu, 28 giugno 2021, 8 s.; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, cit., 324 ss.

³⁴ La giurisprudenza costituzionale è adamantina sul punto: v. Corte cost., 12 luglio 2019, n. 176, in *Giur. cost.*, 2019, 2053, con commento di BARGIS, *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. sotto la lente della Corte costituzionale*; Corte cost., 29 gennaio 2016, n. 12, in *Giur. cost.*, 2016, 77 ss., con nota di DANIELE, *Proscioglimento per l'infermità di mente dell'imputato e soddisfazione della pretesa civilistica*. Sembra invece riconoscere un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio nelle forme prescelte, anche con riferimento al diritto delle prove, Cass., Sez. un., 28 marzo 2019, n. 28911, in *Cass. pen.*, 2020, 62, con nota di PASCUCCI, *L'impugnabilità delle sentenze dichiarative della prescrizione ad opera della parte civile*. Per alcune osservazioni critiche v. CITTERIO, *Rivive il principio di accessoriarietà dell'azione civile nel processo penale?*, in www.giustiziainsieme.it, 2 febbraio 2021.

³⁵ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., 129. In giurisprudenza: Cass., Sez. un., 28 marzo 2019, n. 28911, cit.

dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado»³⁶.

Anche le sezioni unite della Corte di cassazione si sono collocate su questa linea, riconoscendo il concreto interesse della parte civile «ad ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione, sia pure solo “virtuale” perché valorizzabile ai soli fini delle statuizioni civili, di responsabilità penale dell'imputato»³⁷.

5. *Segue. Il rapporto con la presunzione d'innocenza.* Il tema è recentemente tornato alla ribalta, spinto da una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo: *Pasquini c. San Marino*³⁸. In quel caso, il giudice interno aveva dichiarato la prescrizione del reato in grado d'appello e aveva proseguito il giudizio al solo scopo di decidere la domanda della parte civile, similmente a quanto accadrebbe in Italia a norma dell'art. 578 c.p.p. Nel pronunciarsi sul risarcimento, però, l'organo aveva impiegato espressioni che la Corte EDU ha ritenuto eccessivamente forti, poiché nella sostanza riconoscevano la responsabilità del prosciolto in via definitiva per i fatti descritti dal capo d'imputazione. I giudici di Strasburgo hanno così riconosciuto la violazione dell'art. 6 § 2 della CEDU; secondo la giurisprudenza della Corte EDU, infatti, la presunzione d'innocenza non contiene soltanto una regola di giudizio, ma anche un diritto della personalità: l'imputato non ancora condannato, così come l'imputato definitivamente prosciolto – poco importa se per prescrizione – non possono essere trattati dalle autorità come se fossero stati riconosciuti colpevoli³⁹. L'accezione non è nuova: ricorre da tempo nella giurisprudenza europea e, per il tramite della direttiva (UE) 2016/343⁴⁰, è stata recentemente introdotta anche nell'ordinamento italiano. L'art. 115-*bis* comma 2 c.p.p. precisa infatti che laddove si debbano valutare prove, elementi di prova

³⁶ Corte cost., 12 luglio 2019, n. 176. Su tale profilo, commentando la decisione, si soffermano CABIALE, *La parte civile nei giudizi penali d'impugnazione: una presenza sempre gradita (almeno per la Corte costituzionale)*, in www.laegislazionepenale.eu, 15 gennaio 2020; MARTELLI, *Il giudizio d'impugnazione promosso dalla parte civile nei confronti della sentenza di proscioglimento resta appannaggio del giudice penale. Note a margine della sentenza n. 176 del 2019*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1724 ss.

³⁷ Cass., Sez. un., 28 marzo 2019, n. 28911, cit.

³⁸ Corte EDU, 20 ottobre 2020, *Pasquini c. San Marino*.

³⁹ Corte EDU, 20 ottobre 2020, *Pasquini c. San Marino*, cit., § 33.

⁴⁰ Art. 4, Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

o indizi di reità per emettere provvedimenti diversi da quelli con cui si accerta la responsabilità penale dell'imputato, «l'autorità giudiziaria [limiti] i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento»⁴¹.

I magistrati italiani, però, non hanno visto il problema come esclusivamente lessicale - laddove su questo, in definitiva, si sono concentrati sia la Corte EDU⁴², sia il legislatore dell'art. 115-*bis* c.p.p. - ma come una questione di sostanza. Le più alte corti interne, come abbiamo visto, avevano appena affermato che la pronuncia a fini civili rendeva necessaria una deliberazione «“virtuale”» sulla responsabilità penale del prosciolto in via definitiva⁴³ e, contemporaneamente, la Corte EDU non tollerava che ci si riferisse alla colpevolezza del soggetto.

Per uscire dall'*impasse*, si è chiesto alla Corte costituzionale di valutare la compatibilità tra l'art. 578 c.p.p. - che, a determinate condizioni, prevede la prosecuzione del giudizio penale a fini civili nonostante l'avvenuta estinzione del reato in grado d'appello - e gli artt. 11 e 117 comma 1 Cost., in relazione al significato “europeo” di presunzione d'innocenza⁴⁴. La Consulta, probabilmente, avrebbe potuto sdrammatizzare e invitare all'uso di un linguaggio accorto e rispettoso dell'altrui reputazione, ma è andata ben oltre. Esprimendosi in termini generali, ha affermato che laddove è raggiunta una decisione definitiva quanto al reato, la questione della responsabilità penale è da ritenersi accantonata; le soluzioni proposte sembrano così assumere rilievo anche ai fini dell'impugnazione proposta ai soli effetti civili⁴⁵. Con la stessa nettezza che aveva impiegato due anni prima per sostenere il contrario, essa ha affermato che «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta

⁴¹ Il testo è stato introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, che ha esplicitamente trasposto l'art. 4 della direttiva (UE) 2016/343. Per un disincantato commento alla novella v. STELLA, *Recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza: è davvero la fine dei processi mediatici?*, in www.giustiziainsieme.it, 14 dicembre 2021.

⁴² Corte EDU, 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino, cit., § 64: «The Court considers that *the words used by the Judge of Criminal Appeals* when deciding on the matter of compensation [...] went too far and amounted to statements imputing criminal liability to him» (corsivo mio).

⁴³ V. *retro*, note n. 36 e 37.

⁴⁴ I parametri interposti citati erano molti: l'art. 6 § 2 CEDU, l'art. 48 CDFUE e gli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.

⁴⁵ Ragiona in termini simili anche SANTORIELLO, *Un processo penale servo. La Consulta attenua lo standard probatorio agli effetti civili*, in *questa Rivista*, 29 settembre 2021, 3 s.

in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano»⁴⁶.

L'oggetto del processo, insomma, cambia: non si tratta più di «riesaminare il profilo della responsabilità penale»⁴⁷ ma di chiedersi «se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno»⁴⁸.

Questa sola affermazione basterebbe a destare un certo scompiglio nella letteratura sostanzialistica, che s'interroga da sempre sui rapporti tra art. 2043 c.c. e art. 185 c.p.⁴⁹, ma anche dal punto di vista processuale l'approdo non appare del tutto rassereneante. La Corte costituzionale, infatti, ha precisato che il passaggio in giudicato dei capi penali fa riemergere la piena natura civilistica della fattispecie sostanziale: sia l'accertamento del nesso causale, sia il profilo dell'elemento soggettivo saranno quindi disciplinati dal diritto civile sostanziale, nonostante il giudizio vada avanti «applicando le regole processuali e probatorie del processo penale». L'asticella della causalità si abbassa al «più probabile che non» e la sola colpa basterà a fondare una pronuncia di responsabilità.

Certo, la modifica degli standard dipende essenzialmente dal fatto che la libertà personale dell'imputato non è più in gioco: tutte le precauzioni che l'ordinamento penale appronta per legittimare la pena sono probabilmente eccessive per decidere degli aspetti meramente patrimoniali. Tuttavia, la metamorfosi comporta alcuni gravi disallineamenti.

Alla parte pubblica, per esempio, sono conferiti determinati poteri perché deve sopportare un onere della prova particolarmente gravoso, che non trova parallelo in quel che l'attore, un privato cittadino, deve sostenere nella causa civile. Normalmente, perché la parte civile possa concretamente giovare del lavoro del pubblico ministero, occorre che il giudice penale riconosca la responsabilità dell'imputato così come impone lo stesso principio di accessorie-

⁴⁶ Corte cost., 30 luglio 2021, n. 182 in www.giurcost.org.

⁴⁷ Corte cost., 12 luglio 2019, n. 176 in www.giurcost.org.

⁴⁸ Corte cost., 30 luglio 2021, n. 182 in www.giurcost.org.

⁴⁹ Non è chiaro se le due norme facciano sorgere due distinti diritti al risarcimento o se concorrano a formare una pretesa sola: sul tema vedi D'ALESSANDRO, *Cordero e il lapsus normativo*, cit., 8; PAOLOZZI, *Giurisdizioni fuori asse*, in *Processo penale e giurisdizione civile: interferenze e questioni irrisolte*, a cura di Lupària, Marafioti, Paolozzi, Torino, 2020, 18 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato: lineamenti e prospettive di un sottosistema giurisprudenziale*, Padova, 1989. Per un efficace riassunto dello stato dell'arte v. ZUMPARO, *op. cit.*, Torino, 2001, 200 ss.

tà dell'azione civile (art. 538 comma 1 c.p.p.). Con il venir meno del limite, il sistema appare fortemente sbilanciato: la parte civile, in appello, potrà avvalersi sia del materiale accumulato dal pubblico ministero, sia di parametri pensati per venire incontro a un soggetto che è sprovvisto di poteri tanto penetranti.

Inoltre, non è sempre agevole tracciare il confine tra i profili sostanziali e quelli squisitamente processuali, specie in materia di nesso causale: le soglie stabilite per il suo accertamento, infatti, sono intimamente connesse alle regole di giudizio che animano il processo. In teoria, potremmo provare a distinguere i due piani, ma lo sforzo partorirebbe affermazioni vicine al nonsenso: dovremmo dire che, oltre ogni ragionevole dubbio, la condotta dell'imputato ha cagionato l'evento ... più probabilmente che non.

Infine, potranno emergere profili della fattispecie (civile) che, nel primo grado di giudizio, erano rimasti in sordina o addirittura impregiudicati. Per esempio, l'imputato potrebbe essere condannato al risarcimento per aver agito con colpa, mentre aveva speso il primo grado - indubbiamente il più garantito - a difendersi da un'imputazione a titolo doloso. Su quell'aspetto della vertenza, entrambe le parti avrebbero essenzialmente perso un grado di giudizio: la prima decisione utile, infatti, sarebbe resa in appello. Della menomazione non potrebbe dispiacersi la parte civile: in fondo, anche se tornasse a suo svantaggio, la circostanza deriva dalla sua consapevole scelta di esercitare l'azione in sede penale; non si potrebbe dire lo stesso, però, dell'imputato, che non potrebbe più invocare un controllo nel merito.

Questa seconda asimmetria ha implicazioni più generali: la funzione stessa del secondo grado di giudizio muta; non è più un mero strumento di critica e verifica del provvedimento reso dal tribunale; diventa la sede in cui decidere di una domanda sostanzialmente nuova.

6. *L'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.* In un quadro così incerto, almeno un punto fermo sembra esserci: il diritto delle prove che il giudice penale deve applicare, anche all'impugnazione della sola parte civile, è quello stabilito dal codice di procedura penale. L'affermazione, però, conduce dritti a un altro dilemma: l'esatta estensione di quelle regole è assai dibattuta quando a impugnare è solo la parte civile. In particolare, si discute sui confini esatti dell'art. 603 comma 3-*bis* c.p.p.: la norma prevede un obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che s'innesca quando il giudice di secondo grado - «nel caso di appello *del pubblico ministero*» - debba espri-

mersi su una sentenza di proscioglimento criticata per motivi inerenti alla valutazione delle prove dichiarative.

L'innesto normativo ha una storia lunga e nota⁵⁰: esso nasce da un consolidato orientamento della Corte EDU che richiede l'audizione diretta della fonte affinché una prova dichiarativa possa essere diversamente valutata ai fini della condanna senza violare i canoni del giusto processo⁵¹. Gli esatti contorni del principio sono ancora incerti⁵², ma il nucleo fondamentale del precetto era stato raccolto dalla Corte di cassazione. A partire dalla sentenza *Dasgupta*⁵³, il giudice d'appello «investito della impugnazione del pubblico ministero» avrebbe dovuto rinnovare l'istruzione dibattimentale e ascoltare i soggetti che avevano reso dichiarazioni decisive prima di rovesciare una sentenza d'assoluzione. La sentenza affermava infine che «gli stessi principi [avrebbero dovuto trovare] applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile»⁵⁴.

Il legislatore, a giudicare dalla stesura dell'art. 603 comma 3-*bis* c.p.p.⁵⁵, non sembra aver recepito quest'ultimo passaggio: il testo fa riferimento all'appello del pubblico ministero, senza che sia menzionata l'impugnazione della parte civile. Tanto autorizzerebbe a credere che l'obbligo di rinnovazione scatti sol-

⁵⁰ Sul tema v., per tutti, BELLUTA, LUPÁRIA, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale fra legge e giurisprudenza: punti fermi... e non*, in www.sistemapenale.it, 20 novembre 2020.

⁵¹ Basti qui citare la sentenza “capostipite”, Corte EDU, 5 novembre 2011, Dan c. Moldavia.

⁵² La giurisprudenza della Corte di cassazione italiana non sempre è allineata con quella della Corte EDU che, per esempio, non ha ritenuto necessaria l'audizione dei testimoni in secondo grado per riformare la sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato: Corte EDU, 25 marzo 2021, Di Martino c. Italia. Per il diritto vivente italiano, v. invece Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, in *Cass. pen.*, 2017, 3668, con nota di TESORIERO, *Una falsa garanzia: l'obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio abbreviato d'appello*. Sull'asimmetria tra giurisprudenza italiana ed europea v. anche MESSINI D'AGOSTINI, SANVITALE, *Le Sezioni Unite oltre la Corte di Strasburgo in tema di rinnovazione istruttoria in appello*, in *Cass. pen.*, 2021, 3025; MUSCELLA, *Rinnovazione obbligatoria dell'istruzione dibattimentale in appello e giudizio abbreviato: prassi giudiziaria, imperativi europei e prospettive di riforma*, in *questa Rivista*, 20 gennaio 2022.

Un nuovo aspetto dubbio è emerso a seguito di Corte EDU, 8 luglio 2021, Maestri c. Italia. La decisione ha affermato che il giudice d'appello è tenuto a riaprire l'istruttoria e a invitare l'imputato a rendere esame quando intenda riformare una sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di una fallace interpretazione di norme inerenti all'elemento soggettivo del reato. La prima sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle sezioni unite il compito di individuare i casi e i modi d'applicazione di questo *dictum*: Cass., sez. I, 21 settembre 2021, ord. n. 45179, in www.giurisprudenzapenale.com.

⁵³ Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, cit.

⁵⁴ Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, in *Mass. Uff.*, n. 267489; la stessa massima è stata confermata da un'altra decisione presa a sezioni unite: Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, cit.

⁵⁵ Introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103.

tanto quando la libertà personale dell'individuo sia ancora in gioco, e non quando si proceda, pur nelle forme del processo penale, per l'eventuale pronuncia di una condanna al risarcimento. La giurisprudenza, tuttavia, s'è mostrata restia ad abbandonare il solco tracciato: anche dopo la modifica normativa, la cassazione ha più volte ribadito tale dovere; ha dunque annullato le sentenze emesse senza aver prima disposto la nuova audizione delle fonti di prova anche qualora l'unica parte impugnante fosse quella civile. Stando alla Corte, infatti, «il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile»; di più: una distinzione simile, se esistesse, sarebbe in rotta di collisione con i «principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sviluppati dall'interpretazione della Corte comunitaria e recepita nella Carta costituzionale all'art. 111, nonché dalla prospettiva posta a fondamento dell'elaborazione giurisprudenziale delle sezioni unite di questa Corte»⁵⁶.

L'orientamento meriterebbe d'essere abbandonato. È vero che, in linea generale, il codice non prevede un "sottosistema" dedicato al giudizio penale delle statuizioni civili, ma è vero anche che la legge può graduare diversamente le garanzie a seconda degli interessi in gioco, e in questo caso sembra averlo fatto⁵⁷. La giurisprudenza della Corte EDU, inoltre, non sembra chiedere tanto: nelle loro decisioni, i giudici di Strasburgo si riferiscono sempre alla valutazione di colpevolezza o innocenza rispetto all'imputazione⁵⁸ e, come abbiamo visto, nel loro linguaggio, il tema evapora al passare in giudicato dei capi penali. A maggior ragione, una presa di posizione tanto netta appare incoerente

⁵⁶ Cass., Sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065, Cremonini, in *Cass. pen.*, 2021, 2694 ss., con nota di DAMOSSO, *Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili. Tra soluzioni necessitate e incongruenze processuali*. Cass., Sez. V, 18 febbraio 2020, n. 15259, Menna, in *www.sistemapenale.it*, 3 giugno 2020, con rilievi di MONZILLO, *Annullamento della sentenza di condanna ai soli effetti della responsabilità civile per violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: quale giudice per il giudizio di rinvio?*; Cass., Sez. V, 15 aprile 2019, n. 32854, Gatto, in *Uff. Mass.*, n. 277000; Cass. Sez. IV, 21 dicembre 2018, n. 5890, M., in *Uff. Mass.*, n. 275119-01.

⁵⁷ Della stessa opinione DAMOSSO, *Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili*, cit., 2731 ss. In giurisprudenza, condivide l'approccio la autorevole, ma isolata Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, n. 14426, Pavan, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 822, con commento di BONZANO, *Le sezioni unite Pavan e la morte di un dogma: il contraddittorio per la prova spazza via la neutralità della perizia*. La sentenza ha stabilito che la nozione di «prova dichiarativa» include anche quanto affermato dal perito in dibattimento; un passaggio della motivazione, ad ogni modo, rileva anche ai nostri fini: nell'esaminare l'art. 603 comma 3-bis c.p.p., esclude che la norma si applichi all'impugnazione della sola parte civile (punto 2.6 del considerato in diritto).

⁵⁸ Sul punto v. da ultimo Corte EDU, 25 marzo 2021, Di Martino c. Italia, § 28 e giurisprudenza ivi citata.

rispetto al sistema tratteggiato dalla Corte costituzionale: se la decisione sulla sola pretesa risarcitoria legittima (o addirittura impone) il mutamento dell'oggetto della causa e giustifica la diluizione della regola di giudizio, non si capisce perché sia necessario intestardirsi su un'intuizione che sembra smentita dal testo di legge.

7. Ricorso per cassazione: il nodo dell'annullamento con rinvio. Il giudizio ai soli fini civili può giungere fino alla Corte di cassazione, che, se «annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello» (art. 622 c.p.p.).

La norma è spesso spiegata come una sorta di negativo dell'art. 75 comma 1 c.p.p.: se quest'ultimo regola il trasferimento dell'azione civile dalla sede originaria a quella penale, l'art. 622 c.p.p. prevede il "ritorno" della contesa dinanzi al giudice dei diritti⁵⁹. Pur suggestivo, tale parallelismo non sembra del tutto esatto: l'art. 75 comma 1 c.p.p. disciplina infatti una facoltà; dà al danneggiato un'opzione in più. L'art. 622 c.p.p., invece, funziona quasi come un automatismo: se fosse necessario proseguire il giudizio⁶⁰, esso deve essere riassunto dinanzi al giudice civile, a dispetto delle eventuali preferenze delle parti.

La *ratio* della norma, tradizionalmente, è individuata nell'esaurimento della vertenza penale: se i capi relativi alla domanda di pena sono passati in giudicato, è parso naturale che la controversia rifluisca verso la giurisdizione civile⁶¹. Anche questa spiegazione, tuttavia, non è pienamente soddisfacente perché l'argomento in qualche misura prova troppo: anche per l'appello della sola parte civile, infatti, non sarebbero più necessari interventi del giudice penale; eppure l'impugnazione è comunque affidata alle sue cure⁶².

Inoltre, la fisionomia di questo giudizio di rinvio non è affatto chiara. Per molto tempo la giurisprudenza l'ha considerato come un nuovo capitolo del

⁵⁹ BONAFINE, *Il giudizio di «rinvio» al giudice civile dopo l'annullamento della sentenza penale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 923; CANALE, *Giudizio di rinvio ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p.*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 1009.

⁶⁰ Questo il significato dell'inciso «quanto occorre»; per tutti, v. BERTONE, *Commento all'art. 622*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, diretto da Chiavario, Vol. VI, Torino, 1991, 293.

⁶¹ Per tutti, v. DEL COCO, *Commento all'art. 622*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Illuminati, Giuliani, 3^a ed., Padova, 2020, 3069.

⁶² Lo rileva anche D'ALESSANDRO, *op. cit.*, 15.

medesimo processo, che sarebbe proseguito in una sede diversa, ma negli stessi termini e con le stesse regole che valevano prima del “trasloco”. Il Codice di procedura civile del 1940, infatti, ha strutturato il giudizio di rinvio come una fase rescissoria in senso proprio, ovvero: come giudizio chiuso, vincolato al *thema decidendum* stabilito dai gradi precedenti⁶³. La concezione, lo vedremo, è tutt’altro che incontrastata, ma per anni ha portato a conseguenze precise per quanto attiene al nostro problema: per non recidere il legame con la pronuncia della cassazione penale, il giudice del rinvio dovrebbe attenersi all’oggetto e ai parametri di *quel* giudizio, ovvero le restituzioni e il risarcimento di cui all’art. 185 c.p. In sostanza, il giudice civile non avrebbe dovuto esprimersi su un illecito civile “puro”, ma avrebbe dovuto applicare in altra sede gli standard del processo penale, proseguendo con quelli fino a una decisione definitiva⁶⁴.

L’impostazione, a onor del vero, non aveva convinto tutti: molti civilisti preferivano (e preferiscono) un approccio più sfumato⁶⁵; i penalisti, dal canto loro, rilevavano come si finisse così per snaturare il giudizio civile, imponendo di fatto i canoni sostanziali e processuali del sistema penale⁶⁶.

Fatto sta che, quando le sezioni penali della Corte di cassazione hanno iniziato ad applicare regolarmente l’orientamento – abbiamo visto: discutibile – che impone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello anche quando si debba decidere ai soli effetti civili, la disarmonia è aumentata esponenzialmente. A voler essere scrupolosi, il giudice della fase rescissoria, vincolato

⁶³ Il testo superava così l’assetto precedente, che vedeva il giudizio di rinvio come secondo giudizio d’appello, del tutto svincolato dalla pronuncia della cassazione. La Corte di cassazione, infatti, nasceva come «organo extra-giudiziario»: poteva semplicemente annullare una decisione perché contraria alla legge, ma non poteva interferire con l’esercizio di un potere cui era estranea, cioè quello giurisdizionale. La questione, quindi, sarebbe tornata davanti al giudice d’appello non già per correggere gli errori individuati o per rispettare un *dictum*, ma per celebrare *ex novo* un grado di giudizio. Sul punto v. LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 2021, 485.

La polemica sulla natura del giudizio civile di rinvio – mera prosecuzione o segmento autonomo – vive ancora oggi: per una sintetica descrizione dei termini della contesa, accompagnata da abbondanti riferimenti dottrinali, v. BONAFINE, *op. cit.*, 926, nota n. 8.

⁶⁴ Indicano questa strada come l’unica percorribile BELTRANI, *Gli aspetti problematici del giudizio di rinvio*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Canzio, Bricchetti, Milano, 2019, 530; CANZIO, IADERCOLA, *Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili: quale giudice e quali regole di giudizio in sede di rinvio?*, in www.sistemapenale.it, 20 aprile 2020; MONZILLO, *op. cit.*; PECCHIOLI, *Ai soli effetti civili il rinvio si fa (anche) al giudice penale: carsici ripensamenti in giurisprudenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 256 ss.

⁶⁵ Sul punto v. almeno D’ALESSANDRO, *op. cit.*, 13, nota n. 44 e 15.

⁶⁶ CABIALE, *op. cit.*, p. 13; D’ALESSANDRO, *op. cit.*, 10; FALATO, *Annullamento ai soli effetti civili e giudizio di rinvio*, in *Giust. pen.*, 2012, pt. III, c. 413 s., ad avviso della quale il rinvio al giudice civile segna l’avvio di un nuovo giudizio.

dal principio di diritto, avrebbe dovuto ascoltare direttamente i testimoni – cosa del tutto asistemica nell’ottica di un giudizio civile d’appello. Le sezioni civili della Suprema Corte hanno così cambiato orientamento, rivendicando l’autonomia del giudizio di rinvio tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale; stando alla nuova corrente, la pronuncia delle sezioni penali avrebbe avuto funzioni soltanto cassatorie e non avrebbe imposto altro se non l’apertura di una lite civile vera e propria: l’oggetto della controversia si sarebbe dovuto articolare lungo le linee dell’art. 2043 c.c., da accertare mediante le ordinarie regole del processo civile.

Dopo alcune resistenze da parte delle sezioni penali semplici, che avevano iniziato a disporre rinvii in favore del giudice penale⁶⁷, tale approccio ha incontrato il favore delle Sezioni unite penali⁶⁸, che hanno colto l’occasione per dettare un sintetico statuto. Innanzi tutto, si è chiarita la portata del dato letterale dell’art. 622 c.p.p.: esso assegna la fase rescissoria al giudice civile in grado d’appello, a prescindere dal motivo dell’annullamento; ogni qualvolta restino in gioco solo i capi che vertono sulla pretesa patrimoniale, quindi, occorrerà dar luogo alla «*translatio*». Il mutamento di sede, però, non può configurarsi come un rinvio in senso stretto: ciò significa che la Corte di cassazione «non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi».

L’oggetto della contesa, inoltre, potrà essere modificato, affinché il danneggiato possa «“espandere” la domanda risarcitoria allegando elementi di responsabilità rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c.». Alla trasformazione sostanziale, infine, fa eco il cambiamento dei parametri processuali: senza alcun dubbio, sarà il diritto processual-civile a reggere ogni aspetto del nuovo giudizio. Si procederà all’esame dei fatti secondo criteri diversi; volendo, ci si potrà giovare del materiale formato nel procedimento penale, che entrerebbe nel processo civile come prova atipica.

8. Segue. *Una problematica soluzione*. La pronuncia delle Sezioni unite penali ha numerosi pregi: con buon senso, ha visto e risolto un contrasto tra

⁶⁷ Il nuovo esame delle fonti di prova, rilevavano, è imposto dalla necessità di rispettare i canoni del giusto processo; visto che il giudice civile si stava sottraendo a quell’incarico, è parso necessario ignorare il testo dell’art. 622 c.p.p. e disporre comunque il rinvio in favore del giudice penale – l’unico organo in grado di garantire il pieno rispetto dell’art. 6 CEDU. Per un’accurata rassegna della giurisprudenza v. PECCHIOLI, *op. cit.*, 246 ss. Sulla vicenda v. anche PROTO PISANI, *Note in tema di annullamento della sentenza ai soli effetti civili*, in *Foro it*, 2020, pt. I, c. ss.

⁶⁸ Cass., Sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065, Cremonini, *cit.*; i passi citati nelle righe che seguono provengono sempre dalla decisione.

anima civile e anima penale della stessa Corte⁶⁹; con sincerità, ha affermato che il dato letterale dell'art. 622 c.p.p. appare monolitico e non ammette soluzioni diverse dal rinvio al giudice dei diritti; con pragmatismo, ha stabilito che non si deve far surrettiziamente fare a quest'ultimo il lavoro del giudice penale.

A prima vista, l'approdo appare perfettamente lineare; se si guarda alle sue estreme conseguenze, però, il panorama appare meno rassicurante. Anche in questo caso, non diversamente da quanto dovrebbe accadere nell'appello penale "corretto" dalla Consulta⁷⁰, ci troveremmo davanti a una domanda nuova, dichiaratamente e necessariamente diversa da quella di cui si è discusso per tre gradi di giudizio.

Il dato di fatto porta con sé una serie di corollari. L'ulteriore tornante processuale, innanzi tutto, non potrebbe correggere eventuali *errores in procedendo*: se la sentenza dell'appello penale fosse stata cassata per il mancato rispetto della legge processuale, il trasferimento non farebbe nulla per porvi rimedio. In più, esso porterebbe alla decisione di una domanda inedita, formulata in termini nuovi proprio per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio; essa sarà decisa alla stregua di una diversa piattaforma conoscitiva, di diverse regole probatorie – si pensi all'operare delle presunzioni – e con possibilità di riqualificazione che portano lontanissimo dal processo penale. Se il convenuto fosse legato all'attore da un rapporto contrattuale, per esempio, la pronuncia del giudice civile potrebbe verosimilmente valorizzare il profilo anche per variare il titolo di responsabilità, da extracontrattuale a contrattuale⁷¹.

Alla luce di tutto ciò, non è chiaro perché il "nuovo" giudizio civile debba partire dall'appello, con la relativa perdita di un grado di merito per tutti i soggetti coinvolti; il danneggiato soffrirebbe conseguenze negative di una sua

⁶⁹ Diversi commentatori avevano notato come manchi una sede istituzionale che possa dirimere questioni simili: PROTO PISANI, *op. cit.*, c. 679. CANZIO, IADECOLA, *op. cit.* e DAMOSSO, *op. cit.*, 2725, nota n. 21, auspicavano, a tale riguardo, l'introduzione di un collegio misto che, sul modello tedesco, fosse capace di risolvere le questioni che si collocano a cavallo tra i due sistemi sulla falsariga del modello tedesco ricostruito da ORLANDI, *Rinascita della nomofilachia: sguardo comparato alla funzione "politica" delle Corti di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2017, 2603.

⁷⁰ Sul punto ci siamo soffermati *retro*, § 5.

⁷¹ V. Cass. civ., Sez. III, 27 novembre 2018, ord. n. 30607, in *Uff. Mass.*, n. 651854-01: «spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima [...], tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte».

scelta⁷² – l’esercizio dell’azione civile in sede penale – mentre l’asserito danneggiante non potrebbe che subire gli effetti del rimbalzo. Perderebbe la possibilità di far esaminare nuovamente i fatti della decisione senza aver avuto alcuna voce in capitolo; resterebbe aperta solo la possibilità del ricorso per cassazione.

Le zone d’ombra non finiscono qui: il destino del materiale raccolto durante la prima parte del procedimento, infatti, non è disciplinato. Il suo uso è a oggi retto da una rete di massime che, generalmente, esclude soltanto ciò che è vietato dal processo civile – per esempio: la testimonianza della parte civile⁷³ – e ciò che è frutto di violazione dei diritti della persona⁷⁴. Il resto del materiale migra sotto l’etichetta di prova atipica e potrà essere valutato o ignorato dal giudice civile: egli, infatti, non ha l’obbligo di utilizzare quanto raccolto⁷⁵. Inoltre, il sistema delle invalidità in materia probatoria – a partire dall’inutilizzabilità, tanto fisiologica quanto patologica – non è noto al giudizio civile⁷⁶: la testimonianza assunta in dibattimento e il verbale di sommarie informazioni formato dalla polizia giudiziaria potrebbero quindi trovare lo stesso credito⁷⁷. Insomma, nel passare da un sistema all’altro, la legalità processual-penale verrebbe parecchio diluita; contemporaneamente, si abbasserebbe l’asticella dell’accertamento e si perderebbe la possibilità – nel bene o nel male – di sollecitare un ulteriore controllo di merito.

Per effetto di questa decisione, l’entropia del sistema non sembra ridotta; la Corte di cassazione, del resto, non poteva fare di meglio. La responsabilità del disordine riposa in primo luogo sulle spalle del legislatore, che contava di

⁷² Si concentra sul profilo D’ALESSANDRO, *op. cit.*, 15 s., che conclude comunque per l’irragionevolezza della soluzione, anche rispetto al danneggiato.

⁷³ V. sul punto CANALE, *op. cit.*, 1022; D’ALESSANDRO, *op. cit.*, 17: le dichiarazioni potranno costituire argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ma non avranno piena valenza.

⁷⁴ Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459, in *Uff. Mass.*, n. 657825. A tal proposito v. anche i commenti di MINAFRA, *Prove illecite e diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, 2021, pt. I, c. 278 ss.; PASSANANTE, *Ammissibilità della prova (illecita?) e diritto alla riservatezza*, *ivi*, c. 285 ss.

⁷⁵ Cass. civ., Sez. III, 7 maggio 2021, ord. n. 12164 in *Uff. Mass.*, n. 661325-01 e giurisprudenza *ivi* citata.

⁷⁶ Cass. civ., Sez. lavoro, 12 novembre 2021, n. 33809, in *Uff. Mass.*, n. 662774-02; Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459, *cit.*, che motiva ampiamente sul punto. In dottrina, v. CENTORAME, *Giudizio civile di rinvio e procedura penale rescindente: autonomia e interferenze*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 422 ss.

⁷⁷ In questo senso v. Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2021, ord. n. 3689, in *Uff. Mass.*, n. 660319-01: «l’assenza, nell’ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice [civile] di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l’appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari».

gestire una moltitudine di situazioni diverse per mezzo di una norma rigida qual è l'art. 622 c.p.p.

Il bisticcio, probabilmente, si risolverebbe adottando un approccio più duttile, in grado di cogliere le differenze semantiche dei diversi motivi di annullamento. La dottrina processual-civilistica, proprio a tale riguardo, ha elaborato una utile classificazione che distingue due tipi di rinvio: prosecutorio e restitutorio. Il primo è dedicato alla correzione di un «giudizio *mal fatto*», cioè sbagliato nel merito; il secondo consiste invece nel pronunciare «per la prima volta un giudizio *non fatto*», o falsato dall'errata applicazione delle norme processuali⁷⁸. Per restituire coerenza al quadro, si potrebbe intervenire sull'art. 622 c.p.p. diversificando gli esiti: al giudice civile si potrebbe assegnare la riforma dei capi civili *mal fatti* con un giudizio di rinvio “chiuso”, cioè: con una fase rescissoria in senso tecnico. Al giudice penale dovrebbe invece spettare il rimedio degli *errores in procedendo* e la prima pronuncia sull'*an debeatur*⁷⁹.

9. *Prospettive e conclusioni.* Il processo di riforma in corso sembra muovere in una direzione diversa, assai più radicale. Non punta a risolvere uno solo dei problemi che abbiamo esaminato, ma si propone di metter mano a tutto il sistema delle impugnazioni per i soli interessi civili «assicurando una regolamentazione coerente della materia»⁸⁰. L'intento è lodevole: tra soluzioni raccoglitrici del legislatore del 1988 ed evoluzioni giurisprudenziali, il terreno dei rimedi sembra troppo dissestato per soluzioni periferiche.

Il legislatore delegato è ancora al lavoro, ma è ragionevole ipotizzare che l'art. 578 comma 1-*bis* c.p.p., appena introdotto proprio dalla l. n. 134 del 2021 (art. 2), finirà per fungere falsariga dell'intervento: la norma prevede che, a determinate condizioni, l'improcedibilità dovuta al superamento dei termini processuali provochi il rinvio «per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale». Che il tempo scada in appello o in cassazione, non ha im-

⁷⁸ I passi provengono da RICCI, *Il giudizio di cassazione*, 3^a ed., Torino, 2019, 573 s. Adotta una linea leggermente diversa CANALE, *Giudizio di rinvio*, cit., 1011 nota n. 14, che ricollega più semplicemente il rinvio restitutorio agli *errores in procedendo* e il rinvio prosecutorio agli *errores in iudicando*.

⁷⁹ Ritieni che il rinvio per il rimedio dell'*error in procedendo* non possa che essere disposto in favore del giudice penale già a ordinamento vigente DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, 232; PROTO PISANI, *op. cit.*, c. 679, che giunge alla conclusione facendo leva sulla locuzione «quando occorre» dell'art. 622 c.p.p.

⁸⁰ Art. 1 comma 13 l. d.l. 27 settembre 2021, n. 134.

portanza: la conseguenza sarà sempre la stessa, ovvero il rinvio al giudice competente in grado d'appello.

La disposizione, quindi, prevede il trasferimento della causa al giudice civile non solo a seguito del giudizio di legittimità, ma anche come “prosecuzione” del giudizio d'appello. La logica pare destinata a estendersi anche alle impugnazioni per i soli fini civili: anziché svolgersi nelle forme del processo penale e dinanzi a quel giudice, anche il grado d'appello dovrebbe spettare alle sezioni civili⁸¹. Se così fosse, si eliminerebbe l'attuale asimmetria tra la *perpetuatio iurisdictionis* imposta dagli artt. 573 e 576 c.p.p. e il trasferimento previsto dall'art. 622 c.p.p.

Tutti i problemi che abbiamo evidenziato, però, si riproporrebbero sistematicamente: l'impugnazione della parte civile smetterebbe di avere una funzione di controllo del provvedimento; sotto le mentite spoglie del mezzo di critica, si celerebbe l'instaurazione di un nuovo giudizio, diverso per oggetto e per forme da quello di primo grado. Sul punto occorre intendersi: l'anomalia non sta nel fatto che giudizio civile e giudizio penale possano esaminare fattispecie diverse – per quanto collegate – ciascuno con le proprie regole; l'anomalia sta nel fatto che, a quel punto, il nuovo giudizio civile partirebbe dal grado d'appello, camuffato da verifica di una sentenza penale. Insomma, se si applicassero le soluzioni offerte dall'art. 578 comma 1-*bis* c.p.p. con l'auspicata coerenza, le breccie aperte dalle sezioni unite non scomparirebbero, anzi: diventerebbero ben più frequenti. La parte civile resterebbe «un'ospite gradita nel processo penale»⁸² soltanto finché si discutono i capi penali; una volta raggiunta una decisione definitiva su quelli, le critiche non sarebbero vietate, ma dovrebbero essere proposte e valutate per mezzo di altre regole.

Inoltre, nella sua relazione all'art. 578 comma 1-*bis* c.p.p., l'ufficio del massimario ha auspicato la modifica della norma là dove oggi prevede che la cassazione, pronunciata l'improcedibilità, disponga il rinvio in favore del giudice d'appello anziché stabilire il passaggio della causa dalle sezioni penali alle sezioni civili della stessa corte. Così facendo, s'è argomentato, si darebbe luogo a un'ingiustificata regressione del procedimento e si dissiperebbe l'attività di

⁸¹ Si raggiungerebbe così l'equilibrio che la Corte d'appello di Venezia aveva suggerito sollevando una discussa questione di legittimità costituzionale: Corte app. Venezia, ord. 9 gennaio 2018 in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 13 marzo 2018, con nota di S. MARTELLI, *Alla Consulta l'art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul fronte tra azione civile e processo penale*. Auspicava una soluzione simile, nella vigenza del codice del 1930, GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile*, cit., 631 s.; ID., *I poteri di impugnazione della parte civile*, cit., 764.

⁸² L'espressione è di CABIALE, *op. cit.*, 1.

un intero grado di giudizio⁸³. Se il suggerimento fosse raccolto ed esteso anche alle impugnazioni, avremmo un giudizio lineare, che procede dal primo grado al secondo e di lì al giudice della legittimità, a prescindere dai trasferimenti dal settore civile a quello penale. Se così fosse, però, le discrasie potrebbero aggravarsi: l'impugnazione della sentenza emessa dal giudice penale d'appello verrebbe trattata dalla cassazione civile; la causa, riformulata, dovrebbe essere decisa per la prima volta dal giudice di ultima istanza, che valuterebbe alla stregua di una legge sostanziale e processuale differente.

L'unica connessione tra il provvedimento penale e la sua impugnazione, a quel punto, risulterebbe dall'obbligo di valutare le «prove acquisite nel processo»: il testo dell'art. 578 comma 1-*bis* c.p.p. punta qui a superare la giurisprudenza della cassazione civile che, come abbiamo visto, non costringe il giudice ad avvalersi del materiale raccolto nei gradi di giudizio precedenti. Il sintagma merita d'essere strettamente interpretato: se si prendesse sul serio il riferimento al «processo», resterebbero senz'altro esclusi dalla cognizione del giudice civile gli atti d'indagine; tanto non basterebbe, però, a trasporre nel sistema processual-civile tutta la categoria dell'inutilizzabilità per come nota al settore penale.

Insomma, una disciplina priva di accidenti, capace di rispondere del tutto ai bisogni di entrambi i sistemi pare ancora lontana, forse irraggiungibile. È infatti difficile squadrare alla perfezione una figura intrinsecamente promiscua: le soluzioni più limpide, probabilmente, sarebbero anche le più drastiche⁸⁴ e di certo non hanno trovato spazio nella legge-delega ora in attuazione. Non resta così che attendere le nuove norme sul “giudizio sottile”, che si preannunciano frutto di un difficile compromesso tra i potenziali vantaggi del cumulo d'azioni, la necessità di assicurare una tutela effettiva al danneggiato e la volontà di alleggerire la giurisdizione penale, sottraendole cause ormai evidentemente percepite come estranee⁸⁵.

⁸³ Ufficio del massimario, *La legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, a cura di Tripiccone, Di Geronimo, 3 novembre 2021, 40 s.

⁸⁴ L'abolizione della figura della parte civile da un lato o, all'estremo opposto, l'equiparazione delle impugnazioni della parte civile a quelle del pubblico ministero: entrambe le opzioni sono state sostenute - da Carnelutti la prima, da Leone la seconda (v. *retro*, § 3) - proprio per superare le ambiguità create da una parte civile rigorosamente confinata entro i limiti dell'azione di danno.

⁸⁵ V. Corte app. Venezia, ord. 9 gennaio 2018, cit.